



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

-Sezione Lavoro-

Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 657/2013 r.g. lav. avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ex art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012, promossa

da

Istituto Vigilanza Notturna Gallarate s.p.a., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Angelo Merlo, difesa e rappresentata dagli Avv.ti Giorgio Albé e Valentina Castelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Busto Arsizio, via Cellini, n. 22, per delega a margine del ricorso ex art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012

opponente

contro

Polo Marco, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Cavaiuolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via A. Volta, n. 12, per delega a margine della memoria difensiva

opposto

Conclusioni delle parti: come in atti.

Fatto e diritto

La società opponente IVNG ha proposto opposizione all'ordinanza ex art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012 che ha accolto il ricorso ex art. 1, comma 48, della legge n. 92/2012, e ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato con lettera del 28.8.2012 (doc. n. 11 fasc. ricorrente fase sommaria) al lavoratore Polo Marco - dipendente della società convenuta dal 19.12.2006 con mansioni di Guardia Particolare Giurata, inquadrato a 4° livello del CCNL Istituti di Vigilanza Privata (doc. nn. 1 e 2 fasc. resistente fase sommaria).

La società opponente ha censurato l'ordinanza in quanto erronea, sia perché ha ritenuto che non fosse stata contestata la mancata effettuazione del servizio ispettivo, laddove ripetutamente è stato imputato al lavoratore di non essere sceso dall'autovettura per effettuare la timbratura delle ispezioni presso il cliente Macramé, in tal modo non ispezionando il cortile e il retromagazzino e non verificando che le porte fossero chiuse, come da filmati delle videocamere di sorveglianza del cliente che si sarebbe lamentato dell'accaduto con IVNG; sia perché ha ritenuto il comportamento del lavoratore grave, ma non "*ancor più grave in quanto, avendo validato il proprio passaggio (peraltro apponendo il lettore datix sull'estremità del tubo allungabile ...), ha indotto sia il datore di lavoro sia Macramé S.r.l. a credere che il servizio fosse stato reso regolarmente quando invece non lo era.*"

L'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, essendo stato fatto il servizio ispettivo e non essendo il ricorrente quello di cui ai fotogrammi.

All'esito delle deposizioni testimoniali e della visione di parte dei filmati, le parti hanno discusso la causa che è stata trattenuta in decisione.

L'opposizione non è fondata.

Il comportamento contestato al ricorrente, di cui alla contestazione disciplinare del 3.8.2012 (doc. n. 9 fasc. ricorrente fase sommaria) - per aver prelevato, nel

turno notturno dei giorni 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 luglio 2012, un bastone allungabile fino a circa 1,80 metri dai locali del cliente Macramè s.r.l., avervi applicato all'estremità il lettore datix necessario per effettuare la timbratura delle ispezioni che, nei giorni indicati, ha effettuato senza scendere dall'autovettura, allontanandosi dal cortile della ditta cliente con il bastone parzialmente sporgente dal finestrino, nonché per aver fatto leva sulla maniglia della portiera, per aprirla, di un'autovettura posteggiata nel cortile della ditta, con richiamo della recidiva specifica per la contestazione disciplinare dell'11.6.2012 (doc. n. 3 fasc. ricorrente) - rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle stesse previsioni del CCNL Vigilanza privata che stabiliscono la sospensione della retribuzione e del servizio da uno a sei giorni nei confronti del lavoratore che *“esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli”* (doc. lett. A fasc. ricorrente fase sommaria).

Dalla contestazione disciplinare emerge che, al di là delle modalità escogitate per la timbratura delle ispezioni, non vi è contestazione sull'effettivo servizio ispettivo reso, né vi sono agli atti documentate lamentele e contestazioni da parte del cliente presso il quale il servizio è stato reso.

Anche all'esito delle deposizioni testimoniali - che hanno precisato che lungo il perimetro del capannone della ditta vi erano applicate al muro sei "placchette" alle quali andava avvicinato il lettore datix per la timbratura - deve ritenersi che, in effetti, il servizio sia stato svolto lungo tutto il perimetro dello stabilimento della ditta cliente, come richiesto, nella fascia oraria concordata, in assenza di specifica contestazione da parte del datore di lavoro della mancata timbratura di alcune "placchette" poste lungo il perimetro della ditta Macramé che non risulta essersi lamentata con IVNG in merito alle timbrature.

Anche a voler ritenere che il lavoratore non sia sceso dall'autovettura ad ogni "placchetta" ed abbia utilizzato il bastone allungabile al quale aveva apposto il lettore datix, non è comunque provato che lo stesso non sia sceso per controllare le porte (mentre per le finestre il controllo era solo visivo), non necessariamente poste in corrispondenza delle "placchette", per come emerso dalla deposizione

del teste Fusco ("*mi fermavo con l'autovettura anche vicino alle porte, oltre che vicino alle placchette, e scendevo dall'auto per controllare*"), o per controllare il cortile e il retromagazzino.

In ogni caso, anche qualora non avesse controllato porte, cortile e retromagazzino, si tratterebbe di prestazione parziale - avendo comunque effettuato il giro lungo il perimetro dell'azienda, come risultante dalla mancata contestazione delle timbrature delle "placchette" - punita dal CCNL col provvedimento della sospensione anche nei confronti del lavoratore che "*ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta*".

Pertanto, all'esito della visione dei filmati del cliente di IVNG, Macramé, anche a voler ritenere che il soggetto di cui ai fotogrammi (doc. n. 16 fasc. opponente) sia il lavoratore Polo - stante le sembianze corporali simili a quelle del ricorrente (capelli, corporatura, forma del viso), pur non identificabili i tratti del viso, considerato anche che il ricorrente possedeva un'ulteriore divisa con la camicia a maniche corte color azzurro e dato atto della mancata contestazione dello svolgimento dei turni indicati ai quali si riferiscono i filmati - deve ritenersi che l'applicazione all'estremità del bastone del lettore datix utilizzato per effettuare le timbrature lungo il perimetro del capannone, senza scendere dall'autovettura, e le ulteriori contestazioni di introduzione nei locali della ditta per prelevare il bastone lì posto e l'aver fatto leva sulla portiera di un'autovettura posta davanti all'entrata del magazzino, non possano essere qualificati quale negligenza gravissima tale da incidere sul vincolo fiduciario e giustificare il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 cod. civ., in quanto integranti la "*negligenza grave*" nell'esecuzione del lavoro affidato che il CCNL istituti di Vigilanza Privata punisce con sanzione conservativa.

L'opposizione deve essere, pertanto, respinta, con conseguente conferma dell'ordinanza emessa nella fase sommaria che, in applicazione del 4° comma dell'art. 18 della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012 - che

prevede che *“Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ...”* - ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore e ordinato alla società l'immediata reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro, con condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, a titolo di risarcimento del danno, detratto quanto percepito altrove, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La soccombenza della società opponente comporta, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali sostenute dal lavoratore anche per tale fase e liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiarato anticipatario ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

- rigetta l'opposizione;
- condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opposto, liquidate in 2.000,00 euro per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Busto Arsizio, 22 maggio 2014

Il Giudice del lavoro

dott.ssa Francesca La Russa

